



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

I DIREZIONE

SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DEL LAVORO, DELLO SPORT, GIOVANILI ED OCCUPAZIONALI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

dell'appalto del servizio di Trasporto per studenti disabili residenti
nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori

periodo: max giorni 210 anche non consecutivi

Scadenza bando ore 23.55.00 del 02.08.2021

Inizio gara : 1^ seduta pubblica 03.08.2021 ore 10.00

[copia del presente Capitolato dovrà essere siglato in ogni pagina, per presa visione ed accettazione, dal Legale rappresentante della ditta partecipante ed essere allegato al plico dei documenti di partecipazione alla gara]

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio di trasporto degli alunni portatori di handicap, residenti e che frequentano gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti nel territorio metropolitano, come **da tabella Scuole allegata**.

Il servizio sarà fornito anche ad alunni disabili frequentanti sedi scolastiche ricadenti fuori provincia nell'ambito del territorio regionale purchè risiedano in Comuni del territorio metropolitano di Messina .

Il servizio consiste nel trasporto di alunni disabili - riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. 104/'92 e ss.mm.ii. .

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte nei confronti di ciascun allievo da trasportare per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, **di norma sei giorni la settimana**, non festivi, secondo le specifiche istruzioni dell'ente appaltante e potranno essere svolte **sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano**; inoltre il servizio di trasporto dovrà essere effettuato anche in occasione di attività didattiche organizzate dalla Scuola che si svolgono al di fuori delle strutture scolastiche (gite d'istruzione, stage, laboratori, cinema, teatro, convegni, etc...).

Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore indica un recapito operativo nell'ambito del territorio in cui si svolgeranno le attività di servizio, presso il quale attiva un collegamento telefonico, internet e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

L'appaltatore indica un proprio referente del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra affidatario ed Ente appaltante e che rappresenti la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio stesso.

L'appaltatore s'impegna inoltre:

- ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità del servizio offerto: i risultati di detto controllo vengono inviati periodicamente al competente ufficio dell'Ente, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici;
- a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall'ente appaltante anche su supporti elettronici;
- a coinvolgere i familiari degli utenti nella gestione del servizio.

I soggetti concorrenti, inoltre, devono :

- avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio della provincia di Messina, da dimostrare con idonea documentazione ovvero impegnarsi a costituirla entro giorni 15 dalla aggiudicazione;
- garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto, l'espletamento del servizio **entro sette giorni** dalla richiesta dell'Ente appaltante;
- impegnarsi con apposita dichiarazione a garantire, in caso di aggiudicazione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente aggiudicatario, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria.

Art. 2
(Norme regolatrici del servizio)

La fornitura del servizio di trasporto di cui trattasi deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente Capitolato speciale d'oneri;
- b) dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.);
- c) dalla Circ. Reg.le del 04.5.2016 prot. n. 86313 e L.R. n. 8 del 17.5.2016 - art. 24 e ss.mm.ii. ;

- d)** dalle norme di **tutela ambientale (G.P.P. – C.A.M.)** di cui al D.Min.Ambiente 06.6.2012 come recepito dall' art. 23 del D.Lgs 56/2017;
- e)** dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.
- f)** dalla vigente normativa statale, regionale e locale inerente alle misure di contenimento della pandemia COVID 19 e consequenziali direttive per l'adozione dei DPI e del distanziamento sociale.

Art. 3

(Consistenza e durata del servizio)

Il servizio di trasporto scolastico è totalmente gratuito per l'utenza ed è rivolto agli alunni portatori di handicap con certificazione rilasciata da struttura pubblica ai sensi della L.104/92, presentata alla Scuola al momento dell'iscrizione annuale unitamente alla richiesta dei servizi da parte della famiglia. Il servizio avrà esecuzione per **max giorni 210 anche non consecutivi**, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata dalla Stazione Appaltante .

Il **servizio di Trasporto** scolastico si articola come appresso indicato:

- *trasporto con accompagnatore degli alunni disabili anche gravi nel percorso casa-scuola e viceversa;*
- *trasporto con accompagnatore degli alunni disabili anche gravi in occasione di attività didattiche organizzate dalla Scuola ma che si svolgono al di fuori delle strutture scolastiche (gite d'istruzione, stage, cinema, teatro, convegni, manifestazioni culturali, ecc.);*
- *trasporto con accompagnatore degli alunni disabili da Scuola a Centri fisioterapici, qualora la terapia debba essere effettuata durante l'orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico;*

Gli studenti disabili devono essere prelevati dall'automezzo della ditta al portone dell'abitazione indicata dalla famiglia ove, con l'ausilio di un familiare, il ragazzo/a disabile sarà affidato all'accompagnatore; viceversa dovrà avvenire per il riaccompagnamento a casa.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni lavorativi in cui si svolgeranno le lezioni adattandosi agli orari di inizio e fine delle attività didattiche fissate nei vari istituti ed anche al di fuori dell'orario scolastico per altre attività didattico-culturali eventualmente organizzate dalla Scuola; è consentita una **tolleranza di max 15 minuti sull'inizio/fine lezioni e tempi di viaggio non superiori a 40 minuti dal domicilio alla Scuola e viceversa.**

L'affidatario dovrà garantire l'utilizzo di automezzi idonei per caratteristiche tecniche ed in relazione al numero dei soggetti da trasportare; tutti i mezzi adibiti al trasporto degli studenti disabili dovranno essere sempre in condizioni di massima efficienza, sicurezza e pulizia.

Alla guida di ciascun mezzo di trasporto deve essere adibito un conducente in possesso della prescritta patente di guida; sul mezzo dovrà essere sempre presente un accompagnatore con il compito di aiutare gli allievi disabili nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo di trasporto, di allacciare le cinture di sicurezza, di accertarsi del corretto posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine ed, all'arrivo a scuola, di consegnare l'alunno al personale designato dalla Scuola.

Tutto il personale, durante l'effettuazione del servizio di Trasporto, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione del nome, cognome e ditta di appartenenza.

L'affidatario deve assicurare la disponibilità di tutti gli operatori necessari all'espletamento del servizio e garantire altresì una reperibilità telefonica e di posta elettronica o fax che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 15.30.

Il numero di allievi disabili destinatari del servizio Trasporto è indicato nella **tabella Scuole allegata** al presente Capitolato. Tale numero potrebbe subire delle variazioni, all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, a seguito di comunicazioni di rinunce o di nuove richieste di trasporto.

L'Ente appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria i nominativi degli studenti da trasportare e le sedi dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali tutti gli operatori sono tenuti rigorosamente al rispetto del segreto professionale.

L'appaltatore dovrà trasmettere all'Ente committente - **non oltre gg. 10 (dieci) dall'avvio del servizio** - il **Piano Organizzativo**, composto da un prospetto indicante i nominativi e dati identificativi degli autisti e degli accompagnatori, l'elenco e le targhe degli automezzi impiegati nel trasporto, i nominativi ed il domicilio di ciascuno degli studenti disabili da trasportare e le relative sedi scolastiche.

Alla scadenza del contratto, su specifica richiesta della stazione appaltante, l'impresa affidataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, fino all'espletamento della nuova gara.

Art. 4

(Importo del servizio - Elenco prezzi)

L'importo del servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti nel territorio oggetto dell'appalto, per il periodo previsto dal bando di gara, è indicato nella **tabella allegata** che è parte integrante del presente Capitolato.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere per l'espletamento del servizio come previsto dalle vigenti norme e dal presente Capitolato.

Il pagamento del servizio sarà corrisposto alla ditta affidataria, con riferimento all'intero importo previsto per il servizio reso nelle giornate di apertura di ciascuna Scuola.

La gestione di tutto il personale (autisti ed accompagnatori) necessario per l'espletamento ottimale del servizio è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore e secondo le vigenti tabelle del Ministero per le Politiche Sociali e Lavoro.

Rientra nella discrezionalità e responsabilità dell'appaltatore la gestione del personale assegnato ai servizi. Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento.

Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto.

Non potrà altresì essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio del servizio dovuto all'Amministrazione.

Art. 5

(Criterio di aggiudicazione)

Le offerte verranno esaminate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del *Codice dei Contratti*, secondo due parametri di valutazione: qualitativo ed economico.

L'apposita Commissione di aggiudicazione - nominata ai sensi delle vigenti norme - procederà all'analisi delle offerte ed all'attribuzione dei punteggi.

La valutazione complessiva deriverà dalla sommatoria dei punteggi parziali.

Gli elementi di valutazione cui saranno attribuiti i punteggi sono i seguenti:

- | | |
|----------------------|--------------|
| A. OFFERTA TECNICA | max punti 80 |
| B. OFFERTA ECONOMICA | max punti 20 |

A) Offerta tecnica (Max punti 80/100)

- | | |
|---|--------------|
| 1. Progetto di gestione | max punti 80 |
| 2. Proposta di arricchimento dell'offerta | max punti 20 |

La Commissione di aggiudicazione procederà all'attribuzione del punteggio tenendo conto degli "indicatori di qualità" riportati nella seguente **Scheda di Valutazione**:

1. Progetto di gestione: L'elaborato - redatto con min. n. 02 /max 04 pagine - formato A4 carattere 12 "Times new roman" **interlinea 1,5** esclusi eventuali allegati - dovrà contenere il progetto analitico di programmazione, organizzazione e gestione del servizio oggetto dell'Appalto e dovrà essere rigorosamente redatto secondo l'ordine dei paragrafi sotto riportati e precisamente:

| | Punteggio |
|--|------------------|
| 1.1 Conoscenza del territorio | da 0 a 7 |
| 1.2 Programmazione ed organizzazione del servizio oggetto d'appalto | da 0 a 7 |
| 1.3 Modalità di gestione del servizio (adattabilità e flessibilità organizzativa) | da 0 a 10 |
| 1.4 Dotazione mezzi e strumenti | da 0 a 8 |
| 1.5 Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro | da 0 a 10 |
| 1.6 Attività di formazione/aggiornamento e supervisione del personale impiegato nel progetto e indicazione delle procedure interne per la valutazione | da 0 a 10 |
| 1.7 Contenimento del turn-over degli operatori e modalità di sostituzione del personale | da 0 a 8 |

PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE 1

Max punti 60

2. Proposta di arricchimento dell'offerta: La proposta di arricchimento dell'offerta - redatta con min. n. 02 / max 04 pagine - formato A4 carattere 12 "Times new roman" interlinea 1,5 esclusi eventuali allegati - dovrà specificare:

| | Punteggio |
|--|------------------|
| 2.1 Interventi migliorativi rivolti all'utenza | da 0 a 10 |
| 2.2 Interventi migliorativi rivolti al Servizio | da 0 a 10 |

PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE 2

Max punti 20

B) Offerta economica

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Ente appaltante) il massimo punteggio, secondo la seguente formula:

$$x = \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo in esame}} \times 20$$

Art. 6
(Stipula del contratto)

La stipula del contratto avrà luogo dopo l'effettuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 7
(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento.)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. . Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 8
(Obblighi dell' Appaltatore - prescrizioni)

L'appaltatore deve assicurare la reperibilità telefonica, di posta elettronica o fax che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 15.30.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al buon funzionamento del servizio.

L'affidatario è tenuto a comunicare, entro il tempo massimo di 3 (tre) giorni, l'eventuale sospensione del servizio a qualche utente segnalandone i motivi all'Ente Appaltante.

L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti del servizio .

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.

L'affidatario del servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'oneri è **obbligato**:

- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di inefficienze od inadempienze del servizio;
 - ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
 - ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
 - a riassorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi i lavoratori che già erano impiegati dal precedente affidatario, confermandoli nel contesto dello stesso appalto, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore aggiudicatario;
 - a fornire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
- E' fatto espresso divieto, a pena di nullità, cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.

Art. 9

(Verifiche e Controlli)

L'Amministrazione procede periodicamente a verifiche e controlli sul servizio acquisito nell'ambito del presente appalto.

Le attività di verifica del servizio sono volte ad accertare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le verifiche ed i controlli vengono effettuati, direttamente od indirettamente, dal competente Ufficio dell'Ente appaltante che vi provvede anche con la collaborazione della Scuola interessata, previa comunicazione alla ditta.

I controlli sono effettuati in particolare riguardo al rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

L'Ente appaltante può inoltre effettuare verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio appaltato o affidato ed altresì può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sul servizio appaltato, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 10

(Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)

Qualora l'Appaltatore non adempia, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto .

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto/contratto.

Ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante si applicheranno le seguenti **penalità**:

-mancata presenza del mezzo di trasporto con autista ed accompagnatore nell'orario concordato, senza il dovuto preavviso: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;

-comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.

La contestazione dell'inadempienza viene immediatamente comunicata via mail e pec e l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione della contestazione ricevuta dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà alla notifica della contestazione mediante Pec o Raccomandata AR e all'applicazione delle penali individuate al precedente comma.

L'Ufficio dell'Ente appaltante addetto al controllo riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento propone al Dirigente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 14.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11

(Obblighi assicurativi e previdenziali)

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

L'Ente appaltante rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.

È posto a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

L'affidatario dovrà applicare, nei confronti del personale, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale.

Art. 12
(Fatture e pagamenti)

Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato con cadenza mensile a conclusione del relativo periodo di servizio effettuato, previa acquisizione da parte dei dirigenti scolastici delle attestazioni del regolare servizio svolto ed a seguito dell'emissione da parte della ditta affidataria della relativa fattura elettronica. L'Ente appaltante, provvederà ad acquisire il DURC on-line e disporrà il pagamento entro i termini di legge. In caso di DURC negativo si procederà ai sensi della Legge 98/2013.

L'Amministrazione si riserva altresì di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione ritenuta necessaria. I pagamenti saranno disposti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2000 e ss.mm.ii. .

Art. 13
(Spese contrattuali e spese di pubblicazione del bando di gara)

La ditta affidataria dovrà rimborsare alla stazione Appaltante, entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione della gara, le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione obbligatoria dell'Avviso/Estratto del bando di gara, ai sensi delle vigenti norme.

Altresì sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

Art. 14
(Sospensione o risoluzione del contratto)

Fatti salvi i casi di sospensione del contratto di cui all'art. 107 del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale risoluzione dello stesso potrà avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 108 e dall'art. 110 del vigente Codice dei Contratti .

Art. 15
(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs n. 159 /2011, la Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento secondo quanto previsto dall'art. 109 del vigente Codice dei Contratti.

Art. 16
(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 17
(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto, tra l'Amministrazione appaltante e l'affidatario, sarà risolta, per competenza, dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Messina).

Il R.U.P.
f.to Dott.ssa Irene Calabrò

